



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
Dott. Annamaria Laneri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n.1141/16 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4.7.2016 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 10.04.2019**

d a

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS – ITALGAS SPA – in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Todarello e dall'avv. Alessio Minutoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiara Ghidotti in Brescia, via Solferino n. 59, come da procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

c o n t r o

COMUNE DI CAPRIOLO, in persona del Sindaco pro tempore

Sent. N.

R.Gen. N. 1141/2016

OGGETTO:

impugnazione lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)



rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Arrigo Gianolio del foro di Mantova e dall'avv. Andrea Barbieri del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Dalmazia n. 99, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

In punto: impugnazione lodo

CONCLUSIONI

Per l'appellante

NEL MERITO:

- respingere l'impugnazione incidentale del lodo arbitrale proposta dall'Amministrazione comunale di Capriolo;

IN VIA RESCINDENTE: in accoglimento dei motivi di gravame proposti, dichiarare nullo in parte qua il lodo impugnato;

IN VIA RESCISSORIA:

1. determinare e accertare, se del caso anche attraverso rinnovazione e/o integrazione della CTU, ogni importo dovuto ad Italgas Reti S.p.A. dal Comune di Capriolo quale indennizzo spettante al gestore uscente, indennizzo da determinarsi con il criterio della stima industriale, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal contratto inter partes e, segnatamente, sulla base dell'art. 24, comma 4, lett. a), b) R.D. 2578/1925 e dell'art. 13 del D.P.R. 902/86,

a) tenendo conto di tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale alla data



del 13 maggio 2009, nessun tratto o porzione od opera esclusa, ivi compresi i cespiti realizzati da Italgas Reti S.p.A. in forza degli atti del 1974 e del 1979;

b) tenendo conto, in sede di determinazione del costo di ricostruzione a nuovo degli impianti, di tutte le voci sopra riportate, ivi compresa la voce relativa alle spese generali, e senza applicare alcuna detrazione a titolo di ribasso d'asta;

c) tenendo conto, in sede di determinazione del valore industriale residuo dei cespiti assoggettati a devoluzione onerosa, del coefficiente di degrado dei cespiti utilizzando le vite fisiche/tecniche indicate nel d.m. n. 226/11;

d) computando, ai fini della determinazione del valore di stima industriale residuo dell'impianto da riconoscere a Italgas Reti S.p.A, gli allacciamenti alle utenze private senza detrazione di ogni contributo privato, ove esistente, in quanto, ai sensi del disposto di cui all'art. 24, co. 4, lett. b) del T.U. 2578/1925, gli unici contributi che devono essere detratti sono quelli pubblici versati dal Comune alla concessionaria;

2. per l'effetto, e conseguentemente alle censure formulate in atti, condannare il Comune di Capriolo a pagare ad Italgas Reti S.p.A., a titolo di valore di rimborso, un importo quanto meno non inferiore a € 2.208.295,00 (2.028.558 + 179.737) corrispondente alla somma del valore di stima industriale residuo di tutti gli impianti al 13.5.2009, tenuto conto delle durate utili dei cespiti di cui al d.m. n. 226/2011 (cfr. Tabella C a pg. 7 della relazione integrativa depositata dal CTU in data 9.10.2014 prodotta sub doc. O), importo che, in ogni caso, per le ragioni già esposte in atti, se del caso anche attraverso rinnovazione e/o



integrazione della CTU, dovrà essere rideterminato da un lato al fine di tenere conto anche delle spese generali non considerate dal Collegio Arbitrale e, dall'altro lato, al fine di non considerare il ribasso d'asta nella misura percentuale erroneamente applicata dal Collegio Arbitrale, con maggiorazione di interessi legali, anatocismo e rivalutazione monetaria sino al momento del saldo, oltre a tasse, IVA ed imposte di legge, importo a cui andrà sottratta la somma già incassata da Italgas a titolo di mero acconto pari a € 834.824,00 oltre IVA del 10% (per un totale di € 918.306,40);

3. in subordine, condannare il Comune di Capriolo a pagare ad Italgas Reti S.p.A., a titolo di valore di rimborso, un importo quanto meno non inferiore a € 1.967.973,00 (1.845.794 + 122.179) nella denegata ipotesi in cui detto valore di rimborso venga calcolato facendo applicazione dei coefficienti di degrado previsti a fini tariffari (cfr. Tabella B a pg. 6 della relazione integrativa depositata dal CTU in data 9.10.2014 prodotta sub doc. O); importo che, in ogni caso, per le ragioni già esposte in atti, se del caso anche attraverso rinnovazione e/o integrazione della CTU, dovrà essere rideterminato da un lato al fine di tenere conto anche delle spese generali non considerate dal Collegio Arbitrale e, dall'altro lato, al fine di non considerare il ribasso d'asta nella misura percentuale erroneamente applicata dal Collegio Arbitrale, con maggiorazione di interessi legali, anatocismo e rivalutazione monetaria sino al momento del saldo, oltre a tasse, IVA ed imposte di legge, importo a cui andrà sottratta la somma già incassata da Italgas a titolo di mero acconto pari a €



834.824,00 oltre IVA del 10% (per un totale di € 918.306,40)

IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione e/o l'integrazione delle operazioni peritali per le ragioni rappresentate in atti.

Con vittoria di spese e onorari.

Per l'appellato

NEL MERITO:

- rigettarsi, in quanto inammissibile ed infondata, l'impugnazione proposta da Italgas con l'atto di citazione richiamato in epigrafe, confermandosi in parte qua il lodo arbitrale sottoscritto il 12.6.2015;

- accogliere la impugnazione incidentale proposta dal Comune di Capriolo e, per l'effetto, dichiararsi la nullità del lodo arbitrale limitatamente alle decisioni contestate, determinandosi l'indennizzo spettante ad Italgas a seguito della cessazione del rapporto concessorio in Euro 92.463,00.

Conseguentemente, dato atto che il Comune di Capriolo ha prima d'ora corrisposto ad Italgas l'importo di Euro 834.824,00 oltre i.v.a., condannarsi la società medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'Amministrazione comunale la somma di Euro 742.361,00 oltre i.v.a., maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento dell'indebitto (13.5.2009) o, al più, dalla domanda (1.7.2009) al soddisfo effettivo.

Con vittoria di spese e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la Società Italiana per il Gas (di



seguito Italgas S.p.a.) ha proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Brescia per la declaratoria di nullità del lodo arbitrale depositato in Brescia il 12 giugno 2015 a definizione della controversia insorta con il Comune di Capriolo, e scaturita dal rapporto contrattuale tra le parti disciplinato dalla convenzione per l'erogazione del gas in data 18.12.1974, come successivamente modificata ed integrata con gli atti aggiuntivi del 19.01.1979, del 5.11.1987 e del 26.03.2001.

Il lodo che costituisce oggetto della presente impugnazione, ha statuito:

-che non sussiste in capo alla concessionaria uscente Italgas alcun diritto di ritenzione dell'impianto di distribuzione del gas così come il diritto di prosecuzione nella gestione del servizio sino alla definizione del giudizio arbitrale, e ha respinto la domanda di condanna del Comune di Capriolo al risarcimento del danno ad essa derivato dalla mancata prosecuzione del servizio stesso;

-ha accertato e dichiarato che il Valore Industriale Residuo dell'impianto di distribuzione del gas ammonta alla complessiva somma di euro 1.800.858,00, da cui va detratto l'importo di euro 1.488.255,00 versato dagli utenti privati per allacci ed estensione di rete, sicchè la somma dovuta ad Italgas ammonta ad euro 312.603,00, per cui accertato che il Comune di Capriolo ha versato ad Italgas la somma di euro 834.824,00, ha condannato Italgas a restituire la somma di euro 522.221,00, oltre interessi legali dalla data del lodo arbitrale al soddisfo;



-ha respinto le altre domande e ha posto le spese del procedimento arbitrale e di c.t.u. a crico delle parti in ragione di ½ ciascuna.

In via rescissoria, parte attrice ha chiesto accertarsi e determinarsi, anche attraverso eventuale rinnovazione o integrazione della c.t.u., la somma dovuta dal Comune convenuto quale indennizzo spettante ad Italgas quale gestore uscente e, per l'effetto, condannarsi il Comune di Capriolo a pagare ad Italgas un importo non inferiore ad euro 2.208.295,00 o, in subordine, un importo non inferiore ad euro 1.967.973,00.

Si è costituito regolarmente in giudizio il Comune di Capriolo e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e, in via incidentale, dichiararsi la nullità del lodo arbitrale limitatamente alle decisioni contestate, determinandosi l'indennizzo spettante ad Italgas a seguito della cessazione del rapporto concessorio in euro 92.463,00, condannandosi Italgas a restituire all'Amministrazione comunale la somma di euro 742.361,00, oltre Iva ed interessi legali dalla data del pagamento o dalla domanda al saldo.

Alla udienza collegiale del giorno 10 aprile 2019 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Italgas spa ha proposto domanda di arbitrato con atto notificato al Comune di Capriolo in data 10 giugno 2009 e ha impugnato il lodo sotto



quattro profili, in tutti eccettuando la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

Orbene, se è vero che l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 prevede che le disposizioni relative all'impugnazione del lodo si applicano ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nel caso di specie, tuttavia, la convenzione di arbitrato (rituale) è precedente, essendo contenuta nella convenzione sottoscritta dalle parti nel 1974, sicchè l'impugnazione per violazione delle regole di diritto continua ad essere regolata dalla legge previgente, che disponeva l'impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale a meno che le parti non avessero stabilito diversamente.

Tale principio, sancito per la prima volta dalla Suprema Corte con la sentenza del 19 aprile 2012 n. 6148 e ribadito dalle pronunce successive (cfr. Cass. 19.04.2012 n. 6148; Cass. 3.6.2014 n. 12379; Cass. 28.10.2015 n. 22007), è stato confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2016 (cfr. Cass. S.U. 9 maggio 2016 n. 9284, 9285 e 9341: *“in applicazione della disciplina transitoria dettata dal D. Lgs. n. 40 del 2006, l'art. 27, l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D. Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al*



merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato") e recentemente riaffermato dalla recente sentenza a SS.UU. del 12.02.2019 n. 4135.

Pertanto, non avendo le parti nulla disposto in contrario, è ammissibile l'impugnazione del lodo per cui è causa per violazione delle regole di diritto.

Fatta questa necessaria premessa, con il **primo motivo** Italgas deduce la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., degli artt. 1362, co. 1, e 1363 c.c., nonché dell'art. 1371 c.c..

In particolare, l'attrice critica il lodo per avere il Collegio arbitrale considerato a devoluzione gratuita tutti gli impianti realizzati da Italgas in virtù della convenzione del 1974 e dell'atto aggiuntivo del 1979, detraendone il valore dal rimborso spettante ad Italgas, essendo il Collegio giunto a tale conclusione sulla base, a dire dell'attrice, di una <<... - non divisibile – interpretazione delle disposizioni inter partes, sostenendo che vi sarebbe una discrasia tra le premesse dell'atto del 1987, ove si legge che *“dette opere, alla scadenza della Concessione o in caso di riscatto anticipato, vengano rilevate dal Comune al valore di stima industriale”*, e quanto contenuto all'art. 3 del contratto stesso, ove si legge che *“dette opere ed ogni altra opera esistente nel territorio comunale, alla scadenza della concessione o in caso di riscatto anticipato verranno rilevate dal Comune al valore di stima industriale”*; discrasia che porterebbe a far pensare che la locuzione *“ogni altra opera esistente nel territorio comunale”* si riferisca esclusivamente all'intervento ampliativo in



ragione del quale le parti avevano stipulare l'atto aggiuntivo del 1987 e non già a tutta la rete esistente sul territorio comunale>>.

Sostiene l'attrice che tale conclusione sarebbe errata in diritto in quanto nonostante la chiarezza del senso letterale della clausola contrattuale di cui all'art. 3 dell'atto aggiuntivo e modificativo del 1987, il Collegio arbitrale avrebbe fatto ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici al fine di individuare la comune volontà delle parti, il che <<... di per sé impone la riforma del lodo impugnato>>.

Afferma, inoltre, l'attrice che <<... non appare in ogni caso condivisibile l'interpretazione complessiva che il Collegio arbitrale fa della disciplina convenzionale inter partes, in special modo per ciò che concerne la disciplina dell'atto aggiuntivo del 1987>>, in quanto, a suo dire, le parti con la locuzione *“ed ogni altra opera esistente nel territorio comunale”* contenuta nell'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 1987 hanno <<inteso riferirsi proprio a tutte le opere costituenti l'impianto di distribuzione ed esistenti sul territorio del Comune, ivi comprese quelle contemplate nella planimetria allegata all'atto aggiuntivo del 1979>> che alla scadenza della concessione dovrebbero pertanto essere rilevate dal Comune di Capriolo al valore di stima industriale, <<interpretazione quella che non contrasta affatto con le premesse dell'atto del 1987>>, sicchè <<non vi è alcuna *“apparente discrasia”* tra le premesse e l'articolato di cui all'atto del 1987 che giustifichi una interpretazione delle pattuizioni contrattuali radicalmente opposta a quella che emerge dalla piana



lettura del dato contrattuale stesso>>>.

In poche parole, a dire di Italgas, l'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 1987 avrebbe comportato il venir meno della pattuizione inerente la devoluzione gratuita di cui all'art. 2 della convenzione del 1974.

Ciò posto, ritiene la Corte che le censure mosse alla decisione in rassegna, al di là del generico richiamo alla violazione degli articoli 1362, 1363 e 1371 c.c., poggino sulla mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione, rispetto a quella adottata dal Collegio arbitrale, dell'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 1987, traducendosi nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, precluso in questa sede.

Ed invero, la denuncia di violazione di regole di diritto ex art. 829 c.p.c. implica, al pari dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, così da consentire la verifica del fondamento della denunciata violazione. I poteri del giudice adito in sede di impugnazione della decisione arbitrale per errores in iudicando non si estendono, pertanto, al riesame delle valutazioni di merito compiute dagli arbitri, ma sono limitati a un sindacato di legittimità inteso ad accertare se vi siano stati negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente o, ancora, se una norma di legge, pur rettamente intesa, sia stata applicata a una fattispecie concreta non



corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa, con l'ulteriore conseguenza, quindi, che ove la fonte genetica della regolamentazione del rapporto che si assume violata non sia la legge, ma una disposizione negoziale, il lodo arbitrale potrà essere impugnato solo per violazione o erronea applicazione di norme o principi legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 12 aprile 2007 n. 8798, in Guida al diritto, 2007, n. 23, p. 43).

Nella specie, invece, l'impugnante, pur avendo indicato, nelle premesse, quali regole ermeneutiche, a suo dire, gli arbitri avrebbero violato, nell'esplicitare la censura si è poi limitata a trascrivere il contenuto dell'art. 2 della concessione del 1974 e dell'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 1987 e a contestare l'interpretazione offerta dal Collegio arbitrale, deducendone l'erroneità e prospettando un'interpretazione diversa, senza invece indicare le ragioni del contrasto fra i criteri di interpretazioni ritenuti violati e le argomentazioni degli arbitri (cfr. in questo senso Cass. 16.6.2010 n. 14574; Cass. 7.2.2007 n. 2715; Cass. 2.5.2006 n. 10131; Cass. 10131/06; Cass. 6423/03; Cass. 11241/02), i quali hanno dato atto che in presenza della ritenuta discrasia tra le premesse e l'art. 3 dell'atto aggiuntivo non ci si poteva fermare ad una interpretazione meramente letterale delle espressioni utilizzate dalle parti.

La censura è, pertanto, inammissibile.

Con **il secondo motivo** Italgas deduce la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., degli artt. 24 del R.D. 2578/1925 e art. 13 del D.P.R. 902/1986 nonché degli artt. 16 e 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010,



e la violazione degli artt. 1362, comma 1, e 1363 cc, con riferimento alla determinazione del costo di ricostruzione a nuovo dei cespiti, sotto due differenti profili.

1. Sotto il primo profilo censura la conclusione del Collegio arbitrale di non tener conto delle c.d. “*spese generali*” sul presupposto che tale voce è già contemplata nell’ambito del Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia Anno 2009 che in premessa richiama già “ i compensi per spese generali ...”.

Sostiene Italgas che detta statuizione non è <<condivisibile avendo il collegio arbitrale confuso e sovrapposto il ruolo della stazione appaltante con quello dell’appaltatore>>, contrariamente a quanto <<riconosciuto nella prassi e nella giurisprudenza arbitrale>>, e così facendo avrebbe violato sia l’art. 13 DPR 902/86 che nel “*valore industriale dell’impianto*” ricomprende il “*costo*” necessario per la sua ricostruzione, sia l’art. 32, co. 4, DPR 207/2010, che elenca le spese generali comprese nel prezzo dei lavori a carico del solo esecutore dell’opera e in cui non sono, invece, comprese le spese generali a carico della stazione appaltante, sia ancora l’art. 16, DPR 207/10.

In sintesi, deduce Italgas che i prezziari delle opere pubbliche contemplano le spese generali da riconoscere all’appaltatore e non anche quelle della stazione appaltante e nel caso di specie Italgas avrebbe affidato in appalto a imprese terze la realizzazione degli impianti industriali, sicchè il Collegio arbitrale, oltre alle spese generali già comprese nel Prezziario delle opere pubbliche, avrebbe dovuto riconoscerle anche quelle gravanti su Italgas come stazione



appaltante, come ad esempio le spese tecniche, gli oneri economici per ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie, le spese di gestione, ecc.

2. Sotto il secondo profilo, Italgas ritiene erronea la decisione arbitrale di tenere conto, in sede di determinazione dell'indennizzo, del c.d. ribasso d'asta "*a) sia perché va considerato il "costo" (e non il prezzo comprensivo dell'utile d'impresa); b) sia perché nella aggiudicazione dei lavori, è prassi che si verifichi un ribasso rispetto al valore base di riferimento*".

Sostiene che l'applicazione di un ribasso percentuale sui prezzi non troverebbe riscontro in alcuna previsione normativa né nella disciplina convenzionale delle parti, non essendovi alcuna disposizione che preveda di non riconoscere l'utile di impresa in sede di valutazione degli impianti e che le percentuali di ribasso applicate dal c.t.u. e condivise dal Collegio arbitrale, troverebbero giustificazione unicamente nell'esperienza del c.t.u. e che per prassi viene prevista la formulazione di riserve e vengono remunerati anche i c.d. imprevisti in corso d'opera, invece irragionevolmente non contemplate dal c.t.u. e dal Collegio arbitrale.

Il motivo è infondato.

Il fatto che Italgas abbia, per sua autonoma scelta, deciso di affidare a terzi la realizzazione delle opere impiantistiche, non può assumere rilevanza, non potendo condurre alla duplicazione delle spese generali, da riconoscere sia alla stazione appaltante che all'appaltatore.

Quanto al mancato riconoscimento dell'utile di impresa, il Collegio Arbitrale



ha correttamente applicato l'art. 13 DPR n. 902/1986, secondo cui il valore degli impianti è determinato sulla base del "costo" e non del prezzo per la ricostruzione dell'impianto, atteso che il "costo" è sempre al netto dell'utile di impresa.

Quanto alla incompatibilità tra l'applicazione della percentuale di ribasso ed il mancato riconoscimento ad Italgas, nel costo per la ricostruzione, dell'utile di impresa e per quanto riguarda la percentuale di ribasso in concreto applicata, la censura attiene alla valutazione delle risultanze della c.t.u., fatte proprie dal Collegio arbitrale, e quindi contiene doglianze attinenti al merito che non possono essere esaminate e sindacate nella fase rescindente.

Il giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali si compone, infatti, di due fasi: nella prima, rescindente, non è consentito procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell'impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori "*in procedendo*", nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 9387/2018).

La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può, infatti, essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo essendo negozialmente rimessa all'arbitro (Cass. 17097/2013).

Con il **terzo motivo** Italgas denuncia la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, co. 3, c.p.c., e per violazione degli artt. 24 RD 2578/1925, 13 del DPR



902/86; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 D. L.vo n. 164/00; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.M. n. 226/2011 e violazione degli artt. 1362, co. 1, e 1363 cc, nonché violazione dell'art. 12 delle preleggi, per avere il Collegio Arbitrale, al fine di calcolare il degrado degli impianti, ritenuto di prendere a riferimento i criteri di ammortamento indicati da Autorità per l'energia elettrica il gas il sistema idrico (Aeegsi) con delibera n. 159/08, dettate ai soli fini tariffari, invece che le vite tecniche utilizzate da una consolidata prassi che ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza arbitrale e confermata dai parametri di cui al DM n. 226/2011.

Anche questo motivo è inammissibile.

Come affermato dalla stessa Italgas, la censura è volta a contestare “la scelta interpretativa” operata dal Collegio arbitrale circa i criteri da utilizzare al fine di valutare la durata utile degli impianti, ritenuta contraria a consolidata opinione maturata nell'ambito di controversie arbitrali e alla prassi del settore e non già a disposizioni normative, nel tentativo di condurre al riesame del merito delle questioni già demandate agli arbitri, non ammissibile in questa sede non trattandosi di giudizio di appello avverso il lodo.

Con il **quarto motivo** Italgas adduce la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, co. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 1362 cp. 1 e 1363 cc, nonché dell'art. 1371 c.c., violazione dell'art. 24, comma 4, lett b) RD 2578/1925, violazione dell'art. 12 delle preleggi, violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione.



Sostiene Italgas che sarebbe errata la decisione arbitrale di portare in detrazione dal valore di rimborso spettante ad Italgas i contributi versati dai privati per gli allacciamenti dell'utenza in quanto, secondo il Collegio Arbitrale, ove detti contributi non fossero detratti, si creerebbe un ingiustificato vantaggio per il distributore che si vedrebbe riconosciuto il valore delle reti *“lucrando sul contributo riconosciuto dagli utenti”* con l'ulteriore conseguenza che *“l'utente privato sarebbe persino esposto ad un duplice esborso, atteso che la differenza tra le somme che il gestore entrante versasse all'uscente e il valore della rete riconosciuto dalla regolazione tariffaria saranno da questi incluse negli investimenti considerati al fine di determinare la tariffa, per cui laddove dalle stesse non fossero detratti i contributi versati dagli utenti, questi ultimi si troverebbero a ripagare in tariffa somme relative ad interventi da loro a suo tempo già corrisposti”*.

Sostiene Italgas che tale detrazione contrasterebbe con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza prevalente e dalle decisioni arbitrali dell'art. 24, co. 4, lett. b), RD 2578/1925, sempre intesa a non considerare e dunque a non detrarre in sede di determinazione del valore di rimborso i contributi versati dai privati, stante l'espresso riferimento operato da detta disposizione legislativa ai soli contributi pubblici, nonché con il chiaro dato testuale, sicchè sarebbe errata la decisione del Collegio arbitrale di fare ricorso agli altri canoni ermeneutici.

Il motivo è inammissibile.



Anche in questo caso, infatti, Italgas, pur avendo invocato la violazione di norme di diritto, nell'esplicitare la censura si è, invece, limitata a contestare l'interpretazione offerta dal Collegio arbitrale del contratto e dell'art. 24 co. 4 lett. b) RD n. 2578/1925, deducendone l'erroneità e contrarietà con l'interpretazione, a suo dire, prevalente fornita da altre decisioni arbitrali e dalla giurisprudenza, prospettando un'interpretazione diversa al fine di ottenere il riesame nel merito delle questioni sottoposte agli arbitri, senza invece indicare le ragioni del contrasto fra i criteri di interpretazioni ritenuti violati e le argomentazioni degli arbitri (cfr. in questo senso Cass. 16.6.2010 n. 14574; Cass. 7.2.2007 n. 2715; Cass. 2.5.2006 n. 10131; Cass. 10131/06; Cass. 6423/03; Cass. 11241/02).

L'impugnazione principale proposta da Italgas va, pertanto, respinta.

Passando ad esaminare l'**impugnazione incidentale** proposta dal Comune di Capriolo, con il **primo motivo** viene dedotta la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 11 e comma 3 cpc per violazione dell'art. 13 DPR n. 902/1986, non avendo il Collegio Arbitrale detratto l'importo di euro 220.140,00 per la messa in sicurezza dei tratti di rete posti ad una profondità inferiore rispetto a quella prescritta ritenendo inapplicabile l'art. 13, DPR n. 902/1986 *“atteso che esso non fa riferimento al caso della inadeguatezza della profondità di posa (che attiene alla sicurezza dell'impianto), ma alle esigenze del processo produttivo”*, non avendo condiviso l'opinione del c.t.u. circa l'attendibilità delle rilevazioni effettuate e avendo ritenuto che in assenza di



cedimenti nonostante la risalenza delle opere, la rete non necessitasse allo stato di alcun intervento.

Sostiene il Comune che in parte qua il lodo *<<non è condivisibile, essendo frutto, innanzitutto della errata interpretazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 902/1986>>* in quanto *<<...l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza non può considerarsi estraneo alle esigenze del processo produttivo ...>>* ed è altresì contraddittorio, non rendendo possibile comprendere la ratio della decisione, nella parte in cui, dopo avere affermato che il c.t.u. aveva sempre risposto alle criticità e ai rilievi sollevati dai CTP, ha poi affermato che in ordine alle risultanze peritali relative alla profondità di posa delle tubazioni, il c.t.u. non avrebbe *<<significativamente contrastato le osservazioni e le deduzioni del CT di Italgas>>*.

La censura è inammissibile.

Pur essendo stata dedotta la violazione dell'art. 13 DPR n. 902/86 al fine di ricondurre l'impugnazione sotto il profilo della violazione delle regole di diritto, in realtà il Comune di Capriolo lamenta l'erroneità dell'interpretazione di tale disposizione da parte del Collegio arbitrale, limitandosi a proporre, come ha fatto Italgas nella propria impugnazione, una diversa interpretazione di tale disposizioni ritenuta, a suo dire, più corretta, il che è un evidente tentativo volto ad ottenere il riesame nel merito della questione.

Quanto alla mancata condivisione, da parte del Collegio, delle risultanze della c.t.u. con riferimento alla attendibilità dei rilievi effettuati in ordine alla



adeguatezza della profondità di posa delle tubature, l'affermazione svolta dal Collegio arbitrale alle pagg. 48 e 49 circa il fatto che il c.t.u. abbia risposto a tutti i quesiti formulatigli e alle osservazioni mosse dai consulenti di parte, non comporta in alcun modo che tali risposte, seppure complete e rese nel contraddittorio con i consulenti di parte, debbano necessariamente essere condivise dal Collegio arbitrale il quale, discostandosene, ha motivato il proprio dissenso sicchè nessuna contraddizione nella motivazione può ravvisarsi, e la censura sul punto va respinta.

Con il **secondo motivo il Comune, in via incidentale**, deduce la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 comma 3 c.p.c. per violazione degli artt. 1224 e 2033 del c.c. con riferimento alla statuizione relativa alla decorrenza degli interessi (dalla data del lodo arbitrale e non dal pagamento o dalla domanda) e alla mancata condanna al pagamento dell'Iva sul maggiore importo versato dall'Amministrazione comunale che Italgas è stata condannata a restituire.

Con riferimento alla richiesta di restituzione dell'Iva sull'importo da restituire, il motivo è inammissibile trattandosi, anche in questo caso, di errore relativo al merito della pronuncia e non già di violazione di regola di diritto.

Ritiene, invece, la Corte si possa dare corso al giudizio rescissorio, senza bisogno di istruttoria, e alla parziale riforma del lodo impugnato con riferimento alla decorrenza degli interessi, avendo il Collegio arbitrale violato il disposto dell'art. 2033 c.c. secondo cui gli interessi sono dovuti dal giorno



della domanda quando il pagamento non dovuto è stato eseguito in buona fede.
In considerazione della parziale soccombenza, va disposta la compensazione delle spese nella misura del 50%, ponendosi a carico di Italgas la restante parte, spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P . Q . M .

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:

-in parziale accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta dal Comune di Capriolo, dichiara la nullità del lodo arbitrale definitivo depositato in Brescia in data 12 giugno 2015 limitatamente alla parte in cui determina la decorrenza degli interessi legali dalla data del lodo, e, per l'effetto, condanna Italgas S.p.a. al pagamento in favore del Comune di Capriolo degli interessi legali sulla somma di euro 522.221,00 da restituire con decorrenza dalla data della domanda al soddisfo;

-rigetta l'impugnazione principale proposta da Società Italiana per il gas - Italgas S.p.a. e, per il resto, l'impugnazione incidentale;

-compensa nella misura del 50% le spese del presente giudizio e condanna Italgas S.p.a. al pagamento in favore del Comune di Capriolo della residua parte, spese che nel complesso liquida in euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3000,00 per la fase introduttiva, euro 6500,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta.



Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019

IL CONSIGLIERE EST.

Dott.ssa Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

dott. Donato Pianta

